

Art. 1

Costituzione

È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE NOI DOMANI ONLUS" con sede in Pesaro, Via Milazzo 28.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Marche.

La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2

Delegazioni ed Uffici

Fermo restando che le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Marche, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione ha come scopo l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché la formazione in genere "rivolgendosi" a tutti i soggetti della comunità locale. In particolare le attività sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita ed all'inclusione sociale di persone in situazione di svantaggio perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente orientata alle problematiche della disabilità.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione in genere, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) promuovere la cultura del dono per aiutare coloro che intendono restituire alla comunità parte di ciò che hanno ricevuto al fine di finanziare progetti di utilità sociale;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5

Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Fondatori e dai partecipanti;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

– dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata ad incrementare il patrimonio;

– dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori, dei Partecipanti, dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, predisposto dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Il rendiconto annuale è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le relazioni che accompagnano il bilancio devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso entro 30 giorni dalla loro assunzione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Art. 10

Fondatori Promotori e Fondatori - Assemblea dei Fondatori

Sono Membri Fondatori Promotori:

- la cooperativa sociale Labirinto - ONLUS
- l'associazione di volontariato INSIEME – ONLUS

Essi hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, e che comunque non può essere inferiore a euro 15.000,00.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi fondatori, ai sensi del comma precedente, verrà istituita l'Assemblea dei Fondatori il cui funzionamento sarà disciplinato da un regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dai Fondatori Promotori. Il regolamento potrà essere successivamente modificato con approvazione da parte della stessa Assemblea dei Fondatori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11

Partecipanti e Sostenitori - Collegio dei Partecipanti e Sostenitori

Possono divenire membri Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di Membri Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla

realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, o che comunque contribuiscano in qualunque modo allo sviluppo dell'attività della fondazione. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Tutti i Partecipanti e i Sostenitori costituiscono il Collegio dei Partecipanti e Sostenitori.

Il Collegio dei Partecipanti e Sostenitori si riunisce almeno una volta ogni cinque anni per nominare gli amministratori ai sensi del successivo art. 16, lett. b). Il Collegio si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, per deliberare sugli argomenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richieda un parere consultivo da parte del Collegio stesso, ovvero per deliberare in ordine a quesiti o chiarimenti da richiedere al Consiglio di Amministrazione o relativamente a questioni che riguardano la struttura organizzativa della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti e Sostenitori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione inviata almeno quindici giorni prima della riunione.

Il funzionamento del Collegio dei Partecipanti e Sostenitori è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione del Collegio, le modalità di svolgimento delle riunioni e stabilisce altresì le modalità di voto, nonché il numero di voti attribuito a ciascun Partecipante e a ciascun Sostenitore, secondo criteri non discriminatori e che potranno essere anche parametrati all'entità dei contributi da essi corrisposti.

Art. 12

Membri Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Membri Partecipanti ovvero Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 13

Prerogative dei Membri Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

I Membri Fondatori, Partecipanti e i Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti e con la maggioranza semplice l'esclusione di Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi causa dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali.

I Fondatori, i Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- l'assemblea dei Fondatori, se istituita;
- il Collegio dei Partecipanti e Sostenitori;
- il Direttore Generale;
- il Comitato dei Proviviri;
- il Revisore dei Conti.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di quattro, sino ad un massimo di nove membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) quattro membri nominati dai Fondatori Promotori, e precisamente due amministratori nominati da ciascun Fondatore Promotore;
- b) tre membri nominati dal Collegio dei Partecipanti Sostenitori.

Qualora entrino a far parte della Fondazione uno o più Membri Fondatori, gli amministratori di cui alla precedente lettera a) saranno nominati a maggioranza assoluta dai Fondatori Promotori e Fondatori riuniti in assemblea. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'aumento del numero di amministratori nominati dai Fondatori Promotori e Fondatori, sino a un massimo di sei componenti.

Le modalità di convocazione e il funzionamento dell'assemblea dei Fondatori saranno disciplinate da un regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, salvo revoca da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'amministratore sarà sostituito dal soggetto o dall'organo che lo ha nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) determinare i criteri e i requisiti per divenire Fondatori, Partecipanti e Sostenitori della Fondazione, ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11, e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- 6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il vice Presidente della Fondazione;
- 8) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri, le modifiche dallo Statuto;
- 9) istituire, ai sensi del precedente art. 10, l'Assemblea dei Fondatori, predisponendone il relativo Regolamento da sottoporre all'approvazione da parte dei Fondatori Promotori;
- 10) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento del Collegio dei Partecipanti e Sostenitori;
- 11) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 12) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- 13) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 17

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati all'atto della deliberazione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 18

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 19

Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento.

Può ricevere dal Presidente la delega di singoli compiti inerenti l'attività della Fondazione.

Art. 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

La sua partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto se non è consigliere, è decisa di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Comitato dei Proviviri

Il Comitato dei Proviviri è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tre membri a cinque membri, scelti e nominati dai Fondatori.

Il Comitato dei Proviviri svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. Esso partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza avere diritto di voto esprimendo un proprio parere sugli atti del Consiglio di Amministrazione previa richiesta di almeno due terzi dei membri nominati dai Fondatori.

I membri del Comitato dei Proviviri durano in carica cinque esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 22

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dai Fondatori tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui avvengono deliberazioni in materia finanziaria e di bilancio. La sua eventuale partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è decisa di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica 5 esercizi e può essere riconfermato.

Art. 23

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro; al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà il Comune di Pesaro.

Art. 24

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore e dell'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, sentito il Fondatore e a seguito di parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 26

Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

FIRMATO: VITTORIO ONDEDEI - ALESSANDRINA CECCHINI - NICOLA SANCISI - EMANUELA ANGELINI - ILARIA MALETTI - EMANUELA BERNACCHIA - MEI LUCIANO - VALERIA PICARDI - ROBERTA PERUZZINI - RENATO BUCCI